Scheda informativa della CPPC

Inquadramento (art. 9.1 CCL) - Criterio dell'esperienza professionale

Regolamento del CCL

9.1 Inquadramento

I lavoratori sottoposti al presente Contratto collettivo di lavoro al momento dell'assunzione vengono inquadrati in base alla loro attività, funzione e qualifica professionale. L'inquadramento deve essere annotato nel conteggio salariale.

Categoria A - Lavoratori qualificati con certificato di capacità

Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura/gessatura che hanno concluso l'apprendistato di pittore o gessatore AFC dopo 3 anni di esperienza professionale [...]

Categoria B - Lavoratori qualificati

Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura/gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Per diplomati CFP (formazioni professionali di base biennali con certificato federale di formazione pratica), dopo 3 anni d'esperienza professionale nel ramo, avviene automaticamente la promozione in categoria B.

Criterio dell'esperienza professionale

Nella pratica, si ritiene spesso che il diritto alla retribuzione di base di un lavoratore professionale qualificato della categoria A sussista automaticamente dopo 3 anni dal completamento dell'apprendistato.

All'art. 9.1 CCL, il CCL fa riferimento a "tre anni di esperienza professionale nel settore", che giustificano il diritto all'inquadramento nella categoria A o B e quindi al salario base corrispondente ai sensi dell'art. 9.3 CCL.

In concreto, ciò significa che il dipendente deve generalmente maturare tre anni (o un totale di 36 mesi) di esperienza professionale nel settore della pittura o dell'intonaco dopo aver completato l'apprendistato AFC / CFP.

Quando un dipendente inizia il suo primo lavoro dopo aver completato l'apprendistato (AFC o CFP), si trova quindi nel primo anno dopo l'apprendistato o nel primo anno di esperienza e, dopo un ulteriore anno di esperienza professionale, nel secondo anno di esperienza, ecc.

Le interruzioni del lavoro, come i congedi non retribuiti e la disoccupazione, non vengono conteggiate negli anni di esperienza; lo stesso vale per i lavori non legati¹ al settore.

Tuttavia, le interruzioni del lavoro non imputabili al dipendente, come malattia, infortunio e servizio militare, civile e di difesa, sono prese in considerazione fino a un massimo di 8 settimane all'anno. In caso di congedo di maternità e paternità, si tiene conto della durata prevista dalla legge.

I dipendenti hanno diritto a un anno aggiuntivo di esperienza se hanno lavorato *almeno* 1000 delle rispettive ore obiettivo lorde annuali nel settore nell'anno solare corrispondente.

¹ Tuttavia, può essere preso in considerazione il lavoro svolto in settori affini nei principali mestieri dell'edilizia e delle finiture, in particolare nei settori dell'isolamento, dell'involucro edilizio, dei soffitti e delle finiture interne.